

**Attribuzione di destinazione urbanistica ad aree del vigente programma di fabbricazione prive di destinazione nel comune di Santa Venerina.**

Con decreto n. 15 del 30 gennaio 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/1978 e in conformità al parere n. 2/U.O. 4.1/DRU del 27 gennaio 2012, è stata approvata la proposta di attribuzione di destinazione urbanistica agli appezzamenti di terreno di cui alle D.C.C. del comune di Santa Venerina n. 39 del 2007, n. 15-20-73 del 2008 e n. 36-37-38-39-54 del 2009.

(2012.5.346)116

**Avviso relativo alla circolare 6 febbraio 2012, n. 2993, avente ad oggetto legge n. 64/1974 e D.M. 14 gennaio 2008, punto 7.2.2 - Limitazioni di altezza degli edifici in funzione delle larghezze stradali: raccomandazioni e voti.**

Nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente artasicilia.eu è stata pubblicata la circolare assessoriale di cui alla nota prot. n. 2993 del 6 febbraio 2012 avente ad oggetto: Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e D.M. 14 gennaio 2008, punto 7.2.2 - Limitazioni di altezza degli edifici in funzione delle larghezze stradali: raccomandazioni e voti.

(2012.6.435)112

## ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

**Iscrizione di una guida subacquea nel relativo albo regionale.**

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 102/S.9 del 25 gennaio 2012, il dirigente del servizio 9 Professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Sgroi Carmelo, nato a Catania il 29 settembre 1978 e residente a Giardini Naxos (ME), in via Paladino n. 12, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.5.334)104

**Iscrizione della società El Cachalote Diving Center di Matteo Azzaro & C. s.a.s., con sede in Pachino, nell'elenco dei centri di immersione e di addestramento subacqueo "scuole sub".**

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 103/S.9 del 25 gennaio 2012, il dirigente del servizio 9 Professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto la società El Cachalote Diving Center di Matteo Azzaro & C. s.a.s., con sede in Pachino (SR), contrada Porto Fossa, frazione di Marzamemi, nell'elenco dei centri di immersione e di addestramento subacqueo "scuole sub", tenuto da questo dipartimento.

(2012.6.418)104

## CIRCOLARI

### ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 12 marzo 2012, n. 6. N° 6

**Legge elettorale n. 6 del 5 aprile 2011 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile 2011 - Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.**

La legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011, pubblicata in GURS n. 16 dell'11 aprile 2011, ha apportato alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale nonché in materia di composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.

Qui di seguito verranno meglio specificate le innovazioni contenute nella sopracitata legge regionale.

#### Articolo 1

*Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia*

Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Preliminarmente è opportuno ricordare che l'articolo 2 della legge regionale n. 35/1997 riguarda le elezioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti; pertanto, anche le modifiche apportate hanno efficacia nei procedimenti e nelle modalità di elezioni dei predetti comuni.

L'attuale dettato normativo modifica in parte il sistema precedente, introducendo la sostanziale novità che il voto espresso dall'elettore per la lista dei candidati al con-

siglio comunale non si estende al candidato sindaco cui la stessa è collegata e viceversa (c.d. effetto trascinamento).

Ciò comporta che l'elettore deve manifestare il proprio voto in maniera inequivocabile, tracciando un segno all'interno del rettangolo ove è scritto il cognome del candidato sindaco preferito e/o sul simbolo della lista da esso prescelta e/o esprimendo la preferenza scrivendo, nell'apposito spazio, il cognome del candidato al consiglio comunale.

Viene lasciata inalterata la possibilità dell'elettore di esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata (c.d. voto disgiunto).

L'elettore, quindi, ha le seguenti possibilità di esprimere le proprie preferenze:

- apporre un segno solo per un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto espresso vale in favore del candidato alla carica di sindaco e non anche per la lista ad esso collegata;
- apporre un segno solo sul simbolo di una lista; in questo caso il voto espresso vale in favore della lista e non anche per il candidato sindaco ad essa collegato;
- apporre un segno per il candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul simbolo di una lista che sia o meno collegata al candidato sindaco; in questo caso il voto così espresso vale in favore del candidato sindaco e per la lista scelta dall'elettore che sia o meno collegata al candidato sindaco prescelto.

La preferenza verso una delle liste concorrenti può anche essere espressa dall'elettore scrivendo, nell'apposito rettangolo, il cognome di un candidato al consiglio comu-

tata dal delegato della corrispondente lista collegata o da ciascun delegato delle liste collegate. Inoltre, il candidato presidente del consiglio di circoscrizione deve presentare apposita dichiarazione di non essere candidato, per la stessa carica di presidente, presso altra circoscrizione. Nulla viene detto per il candidato a presidente del consiglio circoscrizionale, circa la contemporanea candidatura a consigliere di circoscrizione.

La scheda utilizzata per l'elezione a presidente del consiglio circoscrizionale è la stessa di quella per l'elezione del consiglio comunale.

Il voto deve essere espresso in modo chiaro e palese per ciascuna preferenza (candidato a presidente, lista e consigliere) senza possibilità che una preferenza possa essere intesa come manifestazione di volontà dell'elettore di espressione di altra preferenza. Anche per l'elezione del presidente di circoscrizione, quindi, non vale il c.d. effetto trascinarsi.

Viene proclamato eletto presidente del consiglio circoscrizionale il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze individuali. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più anziano di età. E' evidente quindi che in questo tipo di elezioni non è previsto un secondo turno di ballottaggio.

Ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale n. 35/1997 la presentazione della lista e della collegata candidatura a presidente di circoscrizione deve essere accompagnata da una dichiarazione di presentazione firmata da un numero di elettori non inferiore a 350 e non superiore a 700. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.

La dichiarazione di presentazione della lista e del relativo collegamento al candidato a presidente di circoscrizione non è necessaria quando la stessa lista con lo stesso contrassegno viene presentata insieme alla lista per l'elezione del consiglio comunale.

Vengono espressamente abrogati:

- il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41 circa l'applicazione di norme per l'elezione del consiglio di circoscrizione;
- il comma 8 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 circa la modalità di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione.

Invece, sempre in tema di circoscrizioni di decentramento comunale, al comma 7 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, sono soppresse le parole "ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale".

#### Articolo 10

##### *Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale*

Con questo articolo si introduce il nuovo istituto giuridico della mozione di revoca. Alla già citata legge regionale n. 35/1997, dopo l'articolo 11 viene aggiunto l'articolo 11 bis, il quale disciplina la revoca del presidente del consiglio sia provinciale che comunale. Il presidente del consiglio comunale ed il presidente del consiglio provinciale in caso di approvazione della mozione di revoca ces-

sano dalla carica di presidente dei rispettivi consigli ma non da quella di consigliere.

Il primo comma dell'articolo 11 bis dà la possibilità ai consiglieri di presentare una mozione motivata di revoca del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale.

La mozione di revoca deve essere motivata e deve essere approvata per appello nominale, cioè con voto palese, da "almeno" due terzi dei componenti del consiglio.

Ai fini dell'osservanza del disposto normativo si sottolinea che, laddove non è determinabile la quantificazione dei due terzi per numeri interi, l'arrotondamento deve essere effettuato sempre per eccesso, anche se la cifra decimale è inferiore a 50 poiché se l'arrotondamento venisse effettuato per difetto non si raggiungerebbe la soglia dei due terzi stabilito dalla norma de quo.

La norma non prevede, tuttavia, né le modalità, né i termini, né il numero minimo dei presentatori della mozione, ma rinvia per questi aspetti allo statuto dell'ente.

Infatti, nel secondo comma, l'articolo 11 bis della legge regionale n. 35/1997 stabilisce che entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale n. 6/2011, le province ed i Comuni devono adeguare i rispettivi statuti alla nuova disposizione di legge.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 6/2011, l'articolo 10 è entrato in vigore il 26 aprile 2011.

#### Articolo 11

##### *Relazione sullo stato di attuazione del programma*

All'articolo 17 della legge regionale n. 7/1992, dopo il secondo comma è aggiunto il comma 2 bis che prevede la partecipazione del sindaco alla seduta consiliare di valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma, sull'attività svolta e sui fatti di maggiore rilievo che si sono verificati nel periodo di riferimento della relazione.

#### Articolo 12

##### *Consulta dei cittadini migranti*

I comuni, ove insistono comunità di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2011, devono adeguare i propri statuti per istituire e disciplinare la consulta dei cittadini migranti. In caso di inerzia, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede con la nomina di un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell'organo inadempiente.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 6/2011, l'articolo 12 è entrato in vigore il 26 aprile 2011.

Si invitano pertanto le autonomie locali destinatarie del presente atto di indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, a comunicare sollecitamente i provvedimenti adottati in esecuzione dell'art. 12 della legge regionale n. 6/2011 qui in esame.

#### Articolo 13

##### *Decorrenza*

Il testo normativo della legge regionale n. 6/2011 produce i suoi effetti dall'1 gennaio 2012 ad eccezione degli articoli 6, 10 e 12.

La produzione degli effetti a decorrere dal primo gennaio 2012 comporta che gli enti locali territoriali devono